



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/11/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 9 ottobre 2014, n. 300

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Articolo 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Piano di Lottizzazione Convenzionata lotti residui comparto 50 alla via D. De Blasi". Autorità precedente: Comune di Lecce.

L'anno 2014, addì 9 del mese di Ottobre, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

il Dirigente ad interim dell'Ufficio  
Programmazione, Politiche Energetiche,  
VIA e VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione

ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con il Dirigente ad interim del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che

il Comune di Lecce, in data 7/04/2014, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa

(luigi.maniglio@pec.comune.lecce.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione “VAS-Servizi online”), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato “Piano di Lottizzazione Convenzionata lotti residui comparto 50 alla via D. De Blasi”:

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 27.03.2014 di sospensione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22.11.2011 e di avvio della procedura di VAS per la proposta di piano in oggetto;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 19.11.2007 di adozione del piano in oggetto;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22.11.2011 di approvazione del piano in oggetto;
- nota prot. n. 36074 del 7/4/2014, a firma del Dirigente settore urbanistico, Arch. Luigi Maniglio, del Comune di Lecce, di attestazione circa la sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione di cui all'art.7, lettera d), del Regolamento regionale n. 18/2014;
- nota prot. n. 2959 del 13/0/2006 del Servizio Foreste regionale;
- nota prot. n. 962 del 21/01/2010 del Servizio Urbanistica regionale, posizione organizzativa di Lecce;
- Elaborati di piano di seguito elencati:
  - allegato 1 - Relazione illustrativa - Relazione Finanziaria
  - allegato 2 - NTA
  - allegato 3 - schema di convenzione
  - allegato 4 - documentazione fotografica
  - allegato 5 - Relazione Verifica compatibilità
  - Tavv. 1-12

nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Lecce provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera d) dell'art. 7, comma 2;

in data 8/4/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS-Servizi online”);
- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO\_089/3527 del 08/04/2014, con cui si comunicava al Comune di Lecce la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
- con nota prot. AOO\_089/3860 del 16/04/2014 comunicava, tra gli altri, al Comune di Lecce l'avvio del

procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota prot. 3860/2014 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

con nota prot. n. 51949 del 22/5/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/5169 del 30/05/2014 il comune di Lecce sollecitava la chiusura del procedimento in oggetto;

con nota prot. AOO\_089/5194 del 30/05/2014, allegata in copia quale parte integrante del presente atto (allegato 1), questo Ufficio comunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., le motivazioni costituenti "le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione", in quanto il Piano di Lottizzazione in esame non possiede le condizioni per l'esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma alla lettera d) dell'art. 7, comma 2, ossia:

1. la superficie interessata supera la soglia dei 0,5 ettari, in quanto riguarda in parte un'area tutelata per legge di cui al D. Lgs. 42/2004 parte terza art. 142 comma 1 lettera g) "territori coperti da foreste e da boschi", così come cartografate dal PPTR adottato con DGR n. 1435 del 2 agosto 2013, per cui ai sensi del R. R. 18/2013, che è considerata "Zona ad elevata sensibilità ambientale";

2. potrebbe prevedere l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente, dacché gli elaborati cartografici agli atti non consentono di evincere in modo chiaro ed inequivocabile che le aree di ingombro delle opere a farsi non interessino tali tipologia di alberature.

con nota prot. n. 57246 del 9/6/2014, acquisita al prot. AOO\_089/5687 del 13/6/2014, il comune di Lecce inviava le proprie osservazioni in merito a quanto espresso con la nota prot. AOO\_089/5194 del 30/05/2014 di questo Ufficio, che di seguito in parte si riportano:

In merito al punto 1:

"l'intervento di progetto finalizzato alla realizzazione di fabbricati sia limitato esclusivamente alla porzione di lotto coperta da ulivi (...) che sviluppa una superficie pari a mq 3.500, mentre nessun intervento è previsto sulla porzione di lotto coperta da alberi di pino (...)

il D.Lgs. del 18.05.2001 n. 227 all'art. 2 comma 6 esclude dalla definizione di «bosco» i giardini pubblici e privati (...)

In conclusione le aree in oggetto non ricadono in «zone ad elevata sensibilità ambientale» e, conseguentemente non risulta superata la soglia di 0,5 ettaro relativa alla superficie di cui alla lettera d) dell'art. 7 comma 2 del r.r. n. 18/2013, in quanto l'intervento interessa esclusivamente l'area coperta da alberi di ulivo.

In ogni caso, anche a voler considerare l'area interessata da alberi di pino come «zona ad elevata sensibilità ambientale» la stessa sviluppa una superficie pari a mq 4560,00 e quindi, comunque inferiore a 0,5 ettaro ai sensi del r.r. n. 18/2013".

In merito al punto 2:

"Nel caso in esame, le piante di ulivo presenti sull'area oggetto d'intervento, hanno dimensioni della pianta, del diametro non superiore a 40 cm, misurato all'altezza di circa 130 cm dal suolo; gli stessi sono costituiti da un tronco lineare e non frammentato come chiaramente riscontrabile dalla documentazione fotografica agli atti.

L'età relativa all'impianto delle piante di ulivo risulta stimabile tra i 18 e 30 anni come accertato sul posto in sede di sopralluogo congiunto con i rappresentanti della Sezione Forestale di Lecce e riportato nel parere espresso con nota prot. 25959/2006 dell'Assessorato Risorse Agroalimentari - Settore Foreste.

Non risulta, inoltre, per gli alberi di che trattasi nessun accertamento di valore antropologico desumibili da citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche".

con nota prot. AOO\_089/6043 del 25/6/2014, questo Ufficio trasmetteva al Servizio regionale "Assetto del Territorio" le osservazioni del Comune di Lecce di cui alla nota prot. n. 57246 del 9/6/2014 per le considerazioni di propria competenza;

con nota prot. n. 88668 del 17/9/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/8147 del 19/9/2014 il comune di Lecce sollecitava la chiusura del procedimento in oggetto;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento:

- l'Autorità procedente è il Comune di Lecce;
- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS" della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

#### PRESO ATTO

di quanto attestato dall'autorità procedente con la richiamata nota prot. n. 36074 del 7/4/2014, a firma del Dirigente settore urbanistico, Arch. Luigi Maniglio, del Comune di Lecce, in cui si riporta:

- "accertato che per il Piano di lottizzazione in oggetto sussistono le specifiche condizioni di esclusione dalle procedure VAS, ai sensi dell'art. 7, punto 7.2.d del regolamento di attuazione della L.R. 44/2012, atteso che il piano in oggetto:

- Rappresenta un comparto edificatorio di completamento residenziale (zona omogenea C4 di espansione di PRG);
- non ricade in zone ad elevata sensibilità ambientale;
- interessa una superficie complessiva pari a mq 8.060 inferiore ad 1 ettaro;
- non deriva da modifiche di perimetrazioni dei comparti d'intervento previsti al comma 7.2.a.VI;
- non deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza;
- non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B nè aree per approvvigionamento idrico secondo il Piano di Tutela delle Acque, né siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dello strumento urbanistico comunali generale vigente,
- non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali,
- comporta nuova edificazione per volumetria complessiva max paria mc 3.029 inferiore a 10.000 mc,
- attesta la sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure VAS del "Piano di Lottizzazione Convenzionata lotti residui comparto 50 alla via D. De Blasi", ai sensi dell'art. 7 punto 7.2.d del Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali".

del parere del Servizio Foreste regionale (nota prot. n. 2959 del 13/10/2006), richiesto dallo stesso Settore urbanistico del comune di Lecce in data 13/9/2006 in virtù del fatto che "l'area in questione ricade nella perimetrazione dei boschi PUTT/p della Puglia" in cui si rammentava che gli interventi "sono già soggetti a regime di tutela per legge (art. 12 D.Lgs. 157/06) e più specificatamente disciplinati per uso e tutela dallo stesso PUTT/p, in cui peraltro si vieta la realizzazione di insediamenti residenziali e produttivi al loro interno", e si precisava che "l'area di progetto destinata alla realizzazione dei fabbricati è un uliveto e non un bosco" e "la parte ... coperta da pini dalle foto appare curata e ben organizzata alla stregua di un parco-giardino, ... senza sottobosco, con aiuole, viali e gazebo... pertanto l'area è lontana dal possedere elementi di naturalità che contraddistinguono i boschi (rinnovazione naturale, sottobosco, fase arborescente, ecc.) anche di origine artificiale; tuttavia ciò non toglie che vada comunque tutelata integrità e permanenza";

della nota prot. n. 962 del 21/01/2010 del Servizio Urbanistica regionale, posizione organizzativa di Lecce con cui non si dava corso alla procedura per il rilascio del parere paesaggistico (ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/p) in quanto l'area in oggetto è ricompresa all'interno della perimetrazione dei territori costruiti;

delle osservazioni presentate dal comune di Lecce con nota prot. n. 57246 del 9/6/2014 prima riportate;  
CONSIDERATO che

- sebbene l'intervento di progetto finalizzato alla realizzazione di fabbricati sia limitato esclusivamente alla porzione di lotto coperta da ulivi, l'oggetto della procedura di cui al presente atto è il Piano di lottizzazione, e pertanto non può che essere contemplata l'intera estensione dello stesso, ossia 8.060 mq, contrariamente a quanto argomentato dall'autorità procedente nella citata nota prot. n. 57246 del 9/6/2014;

- nella definizione di "bosco" ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs. del 18.05.2001 n. 227 da un lato si escludono "i giardini pubblici e privati", come indicato nella suddetta nota del comune di Lecce, dall'altro si comprendono tutti "i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, (...) e la macchia mediterranea" che abbiano una "estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti", le cui caratteristiche sembrerebbero rappresentare una parte dell'area in oggetto, ossia quella interessata dai alberi di pino "pari a mq 4560,00", che fra l'altro si inserisce in un contesto simile di circa 4,5 ha (anche questo classificato "Territorio coperti da foreste e boschi" ex art. 142 1.g del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.);

- questo Ufficio non possiede informazioni circa gli esiti dell'istruttoria di eventuali osservazioni presentate per l'area oggetto del "Piano di Lottizzazione Convenzionata lotti residui comparto 50 alla via D. De Blasi" durante la fase di consultazione pubblica del PPTR ai sensi dell'art. 2 co 4. della L.R. 20/2009, né, alla data odierna, risulta pervenuto il contributo richiesto con la prefata nota al competente Servizio regionale Assetto del Territorio;

- questo Ufficio deve procedere alla chiusura del procedimento, peraltro sollecitato con nota prot. n. 88668 del 17/9/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/8147 del 19/9/2014,

RITENUTO, alla luce delle considerazioni di cui ai punti precedenti,

- con riferimento alla condizione di esclusione di cui al punto V lett. d) co. 2 art. 7, che le osservazioni presentate dal comune di Lecce con nota prot. n. 57246 del 9/6/2014 prima riportate, unitamente alla mancanza delle suddette informazioni, non consentono il superamento dell'elemento ostativo rappresentato e, conseguentemente, l'assolvimento degli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Piano di Lottizzazione Convenzionata lotti residui comparto 50 alla via D. De Blasi";

- con riferimento alla condizione di esclusione di cui al punto IV lett. d) co. 2 art. 7, di dover rimettere all'amministrazione comunale di Lecce ogni determinazione di competenza finalizzata alla tutela degli alberi di ulivo presenti nell'area in oggetto, che con le richiamate note prot. n. 36074 del 7/4/2014 e n. 57246 del 9/6/2014 ne ha attestato il carattere di non monumentalità ai sensi della l.r. 14/2007, con particolare riferimento alla l. 144/1951 e alla DGR n. 7310/1989 in merito all'espianto delle stesse.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;

- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- non preclude all'autorità procedente di avviare nuovamente la procedura di registrazione di cui all'art. 7 del r.r. 18/2013 per il Piano in oggetto, qualora l'area interessata dallo stesso sia esclusa dal vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 parte terza art. 142 comma 1 lettera g) "territori coperti da foreste e da boschi", e

quindi non più “Zona ad elevata sensibilità ambientale” ai sensi del r.r. 18/2013, a seguito dell'accoglimento di eventuali osservazioni di cui alla consultazione pubblica del PPTR, ai sensi dell'art. 2 co 4. della L.R. 20/2009, ovvero tramite la procedura di cui all'art. 104 delle NTA del PPTR, una volta approvato.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

#### “COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

#### DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese le motivazioni costituenti “le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione” di cui alla, allegata nota prot. A00\_089/5194 del 30/05/2014 (allegato 1), che qui si intendono interamente riportate, quale parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera d), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare non assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Piano di Lottizzazione Convenzionata lotti residui comparto 50 alla via D. De Blasi”;
- di dare atto che la procedura di VAS cui sottoporre il suddetto piano urbanistico comunale dovrà essere la verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 8 della L.r. 44/2012 e ss.mm.ii, la cui autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, è dello stesso Comune di Lecce,
- di rimettere all'amministrazione comunale di Lecce, ogni determinazione di competenza finalizzata alla tutela delle piante di ulivo presenti nell'area in oggetto, con particolare riferimento alla disciplina di cui alla l. 144/1951 e alla DGR n. 7310/1989 in merito all'espianto delle stesse;
- di precisare che il presente provvedimento
- si riferisce esclusivamente alla verifica a campione circa la sussistenza delle condizioni di esclusione nell'ambito delle procedure di registrazione dei piani urbanistici esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa

nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- non preclude all'autorità procedente di avviare nuovamente la procedura di registrazione di cui all'art. 7 del r.r. 18/2013 per il Piano in oggetto, qualora l'area interessata dallo stesso sia esclusa dal vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 parte terza art. 142 comma 1 lettera g) "territori coperti da foreste e da boschi", e quindi non più "Zona ad elevata sensibilità ambientale" ai sensi del r.r. 18/2013, a seguito dell'accoglimento di eventuali osservazioni di cui alla consultazione pubblica del PPTR, ai sensi dell'art. 2 co 4. della L.R. 20/2009, ovvero tramite la procedura di cui all'art. 104 delle NTA del PPTR, una volta approvato;

- di notificare il presente provvedimento all' Autorità procedente - Comune di Lecce, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";

- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. \_\_\_\_ fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

<http://ecologia.regione.puglia.it>;

- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio

Ing. A. Antonicelli

---